


INAIL

IL MONDO INAIL

PREVIENE, ASSICURA,
GARANTISCE, PROTEGGE



Tipologia INAIL - Milano, 02/2016

L'infornio *in itinere*



INAIL - Direzione centrale
pianificazione e comunicazione
P.le Giulio Pastore 6 - 00144 Roma
dcpianificazione-comunicazione@inail.it
www.inail.it

**Al lavoro
andata e ritorno**

L'infortunio *in itinere*

per saperne di più, vai su inail.it

L'Inail tutela i lavoratori che subiscono un **infortunio durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il luogo di lavoro.**

Se il tragitto è percorso con ordinarie modalità di spostamento (*mezzi pubblici, a piedi ecc.*), l'infortunio *in itinere* è coperto laddove siano verificate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari.

Se l'infortunio *in itinere* si verifica a bordo del velocipede, l'uso del mezzo privato è sempre necessitato. Restano esclusi dalla tutela gli infortuni riconducibili a rischio elettivo volontariamente assunto dal lavoratore e, come tale, non assicurativamente protetto.

L'uso del mezzo privato (*automobile, scooter o altro mezzo di trasporto*) può considerarsi **necessitato** solo qualora sia verificata la presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- il mezzo è fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative;
- il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici oppure è raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro;
- i mezzi pubblici obbligano ad attese eccessivamente lunghe;
- i mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all'utilizzo del mezzo privato;
- la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico, dal luogo di abitazione o dal luogo di lavoro, deve essere percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga.

Oltre che sul tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il luogo di lavoro, l'infortunio *in itinere* può verificarsi:

- durante il normale tragitto che il lavoratore deve percorrere per recarsi da un luogo di lavoro a un altro, nel caso di rapporti con più datori di lavoro;

- durante il normale tragitto che il lavoratore deve percorrere per raggiungere il luogo di consumazione abituale dei pasti, se non esiste una mensa aziendale.

Interruzioni e deviazioni del percorso. Quando rientrano nell'assicurazione?

Le interruzioni e deviazioni dal normale percorso non rientrano nella copertura assicurativa, a meno che non ricorrano specifiche condizioni di necessità.

Le interruzioni e deviazioni del percorso che rientrano nella copertura assicurativa sono:

- quelle effettuate in seguito a una direttiva del datore di lavoro;
- quelle dovute a causa di forza maggiore (*ad esempio, un guasto meccanico*);
- quelle dovute a esigenze essenziali e improrogabili (*ad esempio, il soddisfacimento di esigenze fisiologiche*);
- quelle effettuate per adempiere ad obblighi penalmente rilevanti (*ad esempio, per prestare soccorso a vittime di incidente stradale*);
- quelle effettuate per esigenze costituzionalmente rilevanti (*ad esempio, per accompagnare i figli a scuola*);
- le brevi soste che non alterano le condizioni di rischio.

Il consumo di alcool, droga e di psicofarmaci

Non sono indennizzati gli infortuni direttamente causati dall'abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci, dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni, nonché dalla mancanza del titolo di abilitazione alla guida da parte del conducente.